



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)

DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE ai sensi della d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni

Documento: <i>Relazione rev.03</i>	Data: <i>Mag-11</i>
Redatto da: <i>Dott. Geol. A. Lategana</i>	<i>Rif.02011</i>

Studio di Consulenza Ambientale *Dott. Geol. A. Lategana*
Geologia – Idrogeologia – Geotecnica – Bonifiche siti contaminati – Piani di Protezione Civile - Pianificazione territoriale

Sede Operativa : Via Dante, 11 – 20024 -Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 029956440 – Cell. 3384409156 -Piva 13151270157
www.cons-ambientale.it

INDICE

1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE	6
3.1 Inquadramento geografico	6
3.2 Inquadramento climatico	7
3.3 Inquadramento geologico	8
3.4 Inquadramento geomorfologico	10
3.5 Inquadramento idrogeologico	10
4. RETICOLO IDROGRAFICO	12
4.1 Reticolo idrico principale	14
4.2 Reticolo idrico minore	15
4.3 Fasce di rispetto	15
5. REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	17
Art.1 – Norme generali	17
ART.2 - Definizioni	18
Art.2.a - Principio di pubblicità delle acque	18
Art.2.b - Definizione di corso d'acqua	18
Art.2.c – Fascia di Rispetto	18
Art.3 – Individuazione del reticolo idrico principale	18
Art.4 – Individuazione del reticolo idrico minore	18
Art.5 – Ambito di applicazione	19
Art.6 – Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua	19
Art. 7 – Attività ed interventi vietati all'interno delle fasce di rispetto	21
Art.8 – Attività soggette ad autorizzazione	21
Art. 9 – Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto	27
Art.10 – Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	28

Art.11 – Autorizzazione Ambientale _____	28
Art. 12 – Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio _____	28
Art.13 – Canoni _____	28
Art.14 – Attività amministrativa _____	29
Art.15 – Istruttoria _____	29
Art.16 – Richiesta di autorizzazione idraulica _____	30
Art.17 – Richiesta di concessione con occupazione di area demaniale _____	31
Art.18 – Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica _____	31
Art.19 – Norme finali _____	32

TAVOLE

Tavola 1 – Inquadramento ambientale

scala 1:5000

Tavola 2 – Reticolo Idrografico

scala 1:5000

Tavola 3 – Fasce di rispetto del reticolo idrico

scala 1:5000

ALLEGATI

Allegato 1- Rilievi e documentazione fotografica – Canale Derivatore Arese zona nord

Allegato 2- Rilievi e documentazione fotografica – Canale Derivatore Arese zona sud

Allegato 3- Rilievi e documentazione fotografica – Canale Derivatore Arese zona nord

Allegato 4- Documentazione fotografica – Torrente Guisa e Nirone.

1. PREMESSA

Il Comune di Garbagnate Milanese in data 21 dicembre 2010, con determinazione n°994, ha affidato al sottoscritto la redazione del documento “Studio del Reticolo Idrico Minore” secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla d.g.r. 25 gennaio 2002 n. VII/7868 (e successive integrazioni e modifiche).

Lo studio del Reticolo Idrico Minore redatto secondo la normativa vigente in materia è stato svolto consultando il materiale bibliografico concernente l'inquadramento ambientale generale del territorio e da rilevamenti in sito al fine di cartografare con precisione tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali che attraversano il comune di Garbagnate Milanese. Tale rilevamento cartografico di dettaglio lungo i tratti dei corsi d'acqua del territorio di studio è stato effettuato anche con lo scopo di evidenziare la presenza di eventuali problematiche idrauliche, geomorfologiche e idrogeologiche degli alvei.

Le informazioni raccolte con il materiale bibliografico e rilevamenti di dettaglio sono state sintetizzate in apposite schede ed utilizzate per un'analisi generale dei dati al fine della redazione della cartografia di progetto e la definizione della regolamentazione del reticolo idrico minore.

Il presente documento aggiorna la prima redazione del Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Garbagnate Milanese (febbraio 2011) a seguito dell'adozione del nuovo “Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica consortile” da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Volloresi (del. 424 del 2 marzo 2011) approvato dalla Regione Lombardia con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il testo unico sulle opere idrauliche r.d. n. 523 del 1904 è la norma fondamentale che storicamente ha costituito il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica indicando, all'interno di definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) quelle consentite previa autorizzazione (art. 97, 98) o "nulla osta" idraulico (art. 59).

Il Testo Unico n. 1778/1993 prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base ai quali sono stati redatti gli "Elenchi delle acque pubbliche" che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti.

L'art. 1 della legge 36/94 ha innovato il concetto di acqua pubblica, introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee; tuttavia solamente a seguito dell'emanazione del regolamento previsto dalla medesima legge 36/94, pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 1999, è da considerarsi operante il principio di pubblicità di tutte le risorse idriche.

Con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alla regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la competenza sulla Polizia idraulica è stata trasferita alle Regioni.

La Regione Lombardia gestisce direttamente la competenza sul reticolo idrico principale, con l.r. 5 gennaio 2000, n.1, delegando ai comuni la gestione del reticolo idrico minore.

Con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 viene individuato il reticolo idrico principale di competenza regionale (Allegato A), vengono stabiliti i criteri e gli indirizzi per la definizione del reticolo minore e per lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica (Allegato B), vengono determinati i canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C) e infine viene individuato il reticolo dei corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di bonifica (Allegato D).

La d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 è stata poi modificata ed integrata con successivi atti:

- d.g.r. 12 aprile 2002, n. VII/8743 di rettifica del dispositivo di cui al punto 1. dell'allegato C della d.g.r. 7868/2002;
- d.g.r. 1 agosto 2003, n. VII/13950 modifica della d.g.r. 7868/2002;
- d.g.r. 31 ottobre 2007, n. VIII/5774 introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo;
- d.d.g. 3 agosto 2007, n. VIII/8943 : "Linee Guida di Polizia Idraulica." che hanno lo scopo di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale. Definiscono le procedure alle quali devono attenersi le Sedi Territoriali e l'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e OO.PP. e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po per il reticolo di loro competenza;
- d.g.r. 1 ottobre 2008, n. VIII/8127: "Modifica reticolo idrico principale determinato con d.g.r. 7868/2002";
- d.g.r. 28 ottobre 2009, n. VIII/10402 (errata corrige alla d.g.r. 10402/2009): "Nuovi canoni di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009."

Qualunque opera e/o attività si voglia realizzare nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione Lombardia per il reticolo idrico principale, dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio per il reticolo idrico minore e dai consorzi di bonifica per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica.

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

3.1 Inquadramento geografico

Il comune di Garbagnate Milanese è ubicato nella porzione nord-ovest della provincia di Milano e confina a nord con il comuni di Caronno Pertusella (Provincia di Varese) e Cesate, a Ovest con il comune di Lainate, ad est con il comune di Senago mentre a sud con i comuni di Arese e Bollate.

Nella Figura 1 è rappresentato l'intero territorio comunale su Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia, volo 1994 Foglio B5a5.



Figura 1

3.2 Inquadramento climatico

Il territorio di Garbagnate Milanese ricade nel clima della fascia pianeggiante della Lombardia denominato “mesoclima padano” identificabile come clima di transizione tra clima mediterraneo e quello europeo; nel complesso è caratterizzato da inverni rigidi ed estati calde con umidità elevata, nebbie frequenti specie in inverno, piogge limitate ma ben distribuite durante l’anno e ventosità ridotta. Il clima risulta essere, quindi, di tipo continentale anche se il livello di continentalità risulta mitigato dalla vicina presenza del Mediterraneo ed, a livello locale, dalla presenza dei laghi; il livello di continentalità calcolato con il metodo Johansson presenta valori compresi tra il 25 e 35% a fronte di valori del 100% presenti in Siberia centrale.

MILANO LINATE (1961-1990)	<i>Mesi</i>											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
T. max. media (°C)	4,6	8,2	13,2	17,5	21,9	26,1	28,9	27,7	24,3	17,8	10,2	5,4
T. min. media (°C)	-1,9	0,1	3,3	7	11,2	15	17,3	16,7	13,5	8,4	3,6	-0,9

Tabella 3.1

La distribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno presenta due massimi, uno nella stagione autunnale ed il secondo in quella primaverile.

I risultati di uno studio effettuato da Ceriani Massimo, Carelli Massimo del Servizio Geologico – Ufficio Rischi Geologici Regione Lombardia mostrano come le precipitazioni medie nell’area di studio si attestino intorno ai 1100 mm mentre i valori massimi e minimi risultano rispettivamente pari a 1700 mm e 650 mm.

La ventosità risulta assai ridotta e condizionata a livello locale da brezze indotte dalla forte urbanizzazione (isola di calore); una sensibile accentuazione della ventosità si registra in corrispondenza di episodi di foehn ed in occasione di eventi temporaleschi in estate.

Nella tabella successiva è riportata la distribuzione nel corso dell’anno delle precipitazioni medie ricavate dall’analisi della serie climatica dal 1961 al 1990 per la stazione di Milano Linate; si può notare come le precipitazioni risultino abbastanza omogenee nell’arco dell’anno con picchi in primavera ed autunno.

MILANO LINATE (1961-1990)	<i>Mesi</i>											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Precipitazioni medie (mm)	64,3	62,6	81,6	82,2	96,5	65,4	68	93	68,5	99,7	101	60,4

Tabella 3.2

Nella tabella seguente sono riportati i valori massimi di precipitazione registrate nelle 12 e 24 ore per ogni mese tra il 1951 e 2000 nella stazione meteorologica di Milano Linate.

	Precipitazioni 24h		Precipitazioni 12h	
	Anno	Valore mm	Anno	Valore mm
Gennaio	1951	50	1951	28
Febbraio	1996	80	1963	29
Marzo	1983	68	1983	49
Aprile	1993	111	1993	99
Maggio	1975	92	1993	80
Giugno	1958	58	1988	48
Luglio	1966	73	1988	53
Agosto	1987	129	1987	104
Settembre	1993	115	1993	64
Ottobre	1976	88	1976	76
Novembre	1957	87	1957	49
Dicembre	1959	54	1959	43

Tabella 3.3

3.3 Inquadramento geologico

Nel Comune di Garbagnate Milanese affiorano, dalla più antica alla più recente, le seguenti unità geologiche (Tavola 1):

UNITA' POSTGLACIALE (*Pleistocene superiore- Olocene*)

L'unità, delimitata morfologicamente dalle scarpate incise dal torrente Nirone, è formata da depositi fluvialglaciali costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice limoso sabbioso e da depositi fluviali più grossolani (sabbia limoso ghiaiose) nei pressi dell'alveo del torrente.

Caratteri pedologici

Suoli molto profondi limitati da substrato ciottoloso scheletro frequente e tessitura media, reazione acida saturazione molto bassa in superficie e bassa/media in profondità; il drenaggio è buono. Tassonomicamente i suoli sono classificabili come *Typic Hapludultus fine lommy mixed mesic*; nei pressi dell'alveo del torrente Nirone il suolo diviene sottile o assente.

ALLOGRUPPO DI BESNATE (*Pleistocene Medio-Superiore*)

L'Allogruppo di Besnate occupa l'intera porzione occidentale del territorio comunale, di cui costituisce il settore più depresso; si identifica con il "Livello fondamentale della Pianura" Auct. (fluvioglaciale würmiano autori precedenti).

I depositi sono caratterizzati da ghiaie e sabbie in matrice limosa con locali lenti d'argilla. Tali depositi, al contrario di quelli dell'Unità di Garbagnate e dell'Alloformazione del Bozzente, presentano superiormente un livello di natura sabbioso-argillosa permeabile che permette l'alimentazione diretta degli acquiferi sottostanti.

Litologicamente l'Allogruppo di Besnate è composto da *depositi fluvioglaciali*: ghiaie a supporto clastico, con matrice sabbiosa e sabbioso limosa; ciottoli centimetrici prevalentemente arrotondati. Subordinati strati e lenti sabbiosi di spessore centimetrico.

Dal punto di vista sedimentologico si osservano accenni di stratificazione suborizzontale, legati ad accrezione sommitale in ambiente fluviale a canali intrecciati. La petrografia è dominata dalle rocce endogeno-metamorfiche (dioriti, gabbri, graniti; gneiss, micascisti, serpentiniti); seguono in netto subordine le rocce sedimentarie terrigene (arenarie e siltiti a cemento carbonatico e siliceo) e le rocce carbonatiche.

UNITA' DI GARBAGNATE -Allogruppo di Besnate (*Pleistocene Medio-Superiore*)

L'Unità di Garbagnate coincide con la porzione centrale del territorio comunale, di cui costituisce circa il 55%; si identifica con il "Riss" o "Diluvium medio" degli Autori precedenti.

Si tratta di depositi costituiti da ciottoli grossolani arrotondati con ghiaie in matrice sabbiosa giallo-ocracea, con locale presenza di lenti conglomeratiche. Sono comunque difficilmente distinguibili da fluvio-glaciali mindeliani e sono soggetti ad alterazione superficiale con "Ferretto"; localmente i depositi di alterazione sono ricoperti a loess.

I terrazzi formati da questi depositi rissiani si trovano ad una quota intermedia tra quelli più elevati mindeliani e la pianura circostante.

Litologicamente l'unità è formata dalla seguente successione, a partire dall'alto:

- *depositi eolici*: limi, limi sabbiosi e limi argillosi a scheletro assente o raro, con spessori misurati compresi tra 65 e 140 cm. Giacciono in discontinuità su ghiaie alterate.
- *depositi fluvio-glaciali*: ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice da limosa a limoso sabbiosa; ciottoli centimetrici da arrotondati a subspigolosi. La superficie superiore è ondulata alla scala metrica e suturata dai depositi eolici. Le ghiaie sono poligeniche, con presenza di rocce metamorfiche e magmatiche, dominanti, rocce terrigene e, in quantità minima, rocce carbonatiche. Le litologie terrigene e carbonatiche sono alterate, mentre il grado di alterazione delle rocce endogeno-metamorfiche è variabile, in funzione del contenuto in silice e dei caratteri tessiturali.

ALLOGRUPPO DEL BOZZENTE (*Pleistocene medio- Corrispondente al Mindel degli autori precedenti*)

Si tratta di depositi fluvio-glaciali costituiti da ciottoli arrotondati con un alto grado di selezione, deposti in letti sub-orizzontali ed immersi in una matrice sabbiosa argillosa con colorazione giallastra-rossiccia. In superficie è presente anche una superficie loessica con spessori fino a 2 m. Corrispondente al Mindel degli autori precedenti.

Gli affioramenti sono riconoscibili, come del resto la precedente unità, per il caratteristico Vetusol (Cremaschi, 1987) che ne ricopre la superficie, denominato "Ferretto", spesso oltre 3-4m, caratterizzato da un colore rossastro e da una elevata compattazione che lo rende poco permeabile alle acque d'infiltrazione.

L'Unità costituisce circa il 35% del territorio comunale e affiora nel settore orientale dell'area.

Litologicamente l'Allogruppo del Bozzente è costituito da:

- *depositi eolici*: limi argillosi e argille limose a scheletro raro o assente, con spessore massimo osservato di 1,8 m. Si possono distinguere almeno due episodi deposizionali, con caratteri pedologici molto differenti. Formano una copertura continua che giace, con limite netto, su ghiaie alterate.
- *depositi fluvio-glaciali/fluviali*: ghiaie prevalentemente immerse in matrice argilloso-sabbiosa; ciottoli centimetrici prevalenti, arrotondati. La composizione petrografica delle ghiaie è poligenica, con prevalenza di rocce endogeno-metamorfiche (metamorfiti, rocce intrusive) e di rocce sedimentarie terrigene (arenarie e siltiti). Tutte le litologie, ad eccezione di quelle interamente silicee (quarzo e quarziti) sono profondamente alterate e mostrano un marcato o completo decadimento delle proprietà meccaniche.

3.4 Inquadramento geomorfologico

La morfologia generale dell'area risulta prevalentemente piana e non sono presenti caratteri geomorfici attivi di un certa rilevanza. In ogni caso, sulla base delle unità geologiche precedentemente individuate ed una visione di dettaglio è possibile effettuare le seguenti considerazioni:

- La superficie Allogruppo del Bozzente coincide con il livello topografico più elevato dell'area; si tratta di una superficie alquanto articolata, con un gradiente medio dell' 8% ed attraversata dall'incisione del T. Nirone. Ad ovest si raccorda, attraverso una scarpata con gradiente estremamente blando ed a volte di difficile individuazione, all'Unità Garbagnate. Sono individuabili depressioni topografiche riconducibili a tracce di corsi d'acqua estinti (paleoalvei) con direzione nord - sud, di evidenza variabile, i cui caratteri comuni sono un elevato rapporto lunghezza/larghezza (stimabile mediamente in 50:1, con lunghezze dell'ordine delle centinaia di metri), una moderata sinuosità e l'assenza di un corso d'acqua naturale al fondo. Il profilo trasversale si presenta da concavo a subpianeggiante, non re-inciso, con profondità comprese tra 1 e 2,5 m circa.
- In corrispondenza della porzione centrale del comune è presente l'unità di Garbagnate che, dal punto di vista morfologico, è articolata su due livelli topografici difficilmente distinguibili a causa della forte antropizzazione del territorio. La superficie dell'unità appare alquanto pianeggiante ed omogenea. Spostandosi verso le porzioni meridionali ed occidentali del territorio comunale si osserva un aumento delle pendenze ed il raccordo con le circostanti unità risulta senza rotture di pendio. E' presente in corrispondenza della frazione di Santa Maria Rossa località Siolo un alto topografico delimitato in parte da scarpate a basso gradiente le cui caratteristiche geologiche sono riconducibile ai depositi dell'Allogruppo del Bozzente.
- La morfologia dei depositi dell'Allogruppo di Besnate costituenti il Livello Fondamentale della Pianura Padana risulta alquanto omogenea; si differenziano solo alcuni paleoalvei, di scarsissimo interesse, con direzione nord-sud, situati in prossimità del limite con l'Unità Garbagnate.

3.5 Inquadramento idrogeologico

Sulla base delle sezioni stratigrafiche ricostruite nello Studio geologico a supporto del PGT comunale (*Lategana 2009*) si possono riconoscere per il territorio di Garbagnate le seguenti unità idrostratigrafiche:

- **Gruppo acquifero A:** presenta uno spessore medio di circa 30 metri e tende ad assottigliarsi da ovest ad est fino a 20 m; è costituito principalmente da sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa ed è sede della falda freatica. La qualità delle acque risulta compromessa per la presenza di contaminanti.
- **Gruppo acquifero B:** sottostante il Gruppo A ha uno spessore medio di circa 40 m su tutta l'area e presenta il massimo spessore, fino a 60 metri, nella porzione più orientale del territorio. Separato dall'acquifero A da un livello limoso argilloso che, pur assottigliandosi, risulta continuo, l'acquifero è costituito da miscele di sabbia e ghiaia intervallate da lenti limoso argillose. La qualità delle acque risulta in parte compromessa per la presenza di contaminanti.

- **Gruppo acquifero C:** Costituisce l'acquifero più profondo intercettato dai pozzi di Garbagnate Milanese; presenta granulometrie fini (limi argille) intervallate da lenti sabbioso ghiaiose sfruttate negli ultimi anni dai pozzi per l'approvvigionamento idrico in quanto esenti da contaminazione.

L'andamento della piezometria (Tavola 1) è stato ricostruito consultando la banca dati del Servizio Informativo Falda (SIF) della Provincia di Milano; sulla base degli ultimi dati (marzo 2009) la direzione di flusso della falda è NW-SE con gradiente pari circa il 3,5 ‰.

La soggiacenza della falda presenta valori minimi (circa 22 m a piano campagna) nella porzione SW del territorio comunale e massimi nella parte nordorientale in corrispondenza del terrazzo delle Groane (37 m da piano campagna).

L'acquedotto del Comune di Garbagnate è alimentato da nove pozzi pubblici di cui due a doppia colonna e gestiti dalla società AMIACQUE srl; nella Tabella 3.4 sottostante sono indicate e le principali caratteristiche dei pozzi. Cinque pozzi presentano sistemi di trattamento delle acque al fine di eliminare i contaminanti presenti in falda.

n° pozzo	Pozzo	Stato	Portata attuale (l/s)	Anno costruzione	Trattamento	Nota	Ore medie di funzionamento	Sollevato 2008 (m3)	Sollevato 2007 (m3)
0001	MUNICIPIO I	cementato	0	1952					
0002	VARESE I	cementato	0	1960					
0089	VARESE II	In esercizio	20	1998		approfondito 1998	18	470.702	419.773
0004	S. MARIA ROSSA I	In esercizio	15	1966	carbone attivo 2Filtrox12		11	224.674	111.301
0111	SERBATOIO I	In esercizio	15	1973			15	294.404	297.138
0006	CAMPO SPORTIVO I	In esercizio	20	1981	carbone attivo 2Fx19		4	111.441	193.614
0007	DELLE BRUGHIERE I	In esercizio	35	1981	carbone attivo 2Fx19		13	604.180	774.434
0008	ROMA I	In esercizio	25	1987	carbone attivo 1Fx14, 1Fx19	miscelato per nitrati > 50	1	32.850	45.789
0009	ROMA II	In esercizio	35	1987			19	860.843	931.540
0077	KENNEDY I col	In esercizio	10	1997	carbone attivo 1Fx12		2	24.615	40.553
0078	KENNEDY II col	In esercizio	15	1997			2	49.229	81.107
0079	VILLORESI I col	In esercizio	10	1997			19	247.093	303.427
0080	VILLORESI II col	In esercizio	15	1997			18	345.930	324.730
totale l/s			215				totale m3	3.265.961	3.523.406

Tabella 3.4

4. RETICOLO IDROGRAFICO

La determinazione del reticolo idrografico principale e minore del territorio comunale di Garbagnate Milanese è stato effettuato attraverso:

- **verifica dell'elenco delle acque pubbliche;**

- **la documentazione presente presso le PP.AA.** per quanto riguarda i finanziamenti pubblici per studi ed opere idrauliche realizzate ;

- **esame delle seguenti cartografie, così come indicato dalla d.g.r. 7/13950/03:**
 - ✓ cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 – tavolette Rho, Seveso, Bollate, Saronno;
 - ✓ carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 volo 1994– foglio B5a5;
 - ✓ mappe informatizzate del catasto terreni del territorio comunale ed aerofotogrammetrico a scala 1:2.000 fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- **sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:**
 - ✓ verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua;
 - ✓ osservazione delle caratteristiche idrauliche e geomorfologiche dei corsi d'acqua;
 - ✓ ripresa fotografica delle criticità;
 - ✓ individuazione delle opere antropiche quali griglie, attraversamenti, regimazione, difesa spondale, tombinatura, ecc.;
 - ✓ schedatura delle situazioni significative ed individuazione dei punti critici

La sintesi dei dati dei sopralluoghi e la documentazione fotografica è riportata negli Allegati 1, 2, 3 ,4.

Gli elementi idrografici principali del territorio in oggetto sono il Torrente Nirone, Il Torrente Guisa e il canale Villoresi.

Torrente Nirone

Il bacino del Nirone, con una superficie di 420.4 ha, ha origine nell'area a sud dell'area industriale di Solaro, tra i bacini dei torrenti Guisa e Cisnara ed interessa la porzione orientale del comune di Garbagnate Milanese attraversando i terreni argillosi dell'Allogruppo del Bozzente. Nello specifico costeggia la parte occidentale dell'Ospedale Salvini sino al sottopasso del canale Villoresi a sud drenando un'ampia area agricola irrigua chiusa a sud delle Ferrovie Nord Milano.

Localmente non presenta particolari problematiche idrauliche, le eventuali criticità possono essere generate da ostruzioni in corrispondenza dei restringimenti dei viadotti per una non adeguata manutenzione delle sponde. In comune di Cesate nei pressi del confine con il comune di Garbagnate il torrente Nirone sottopassa Via per Senago e Via Fermi; poco a monte di tale area è stata costruita una piccola vasca di laminazione al fine di limitare il colmo di piena durante gli eventi piovosi estremi che producevano degli allagamenti stradali con forti ripercussioni sul traffico veicolare.

Torrente Guisa

Il torrente Guisa, con una superficie di bacino pari a 183.7 ha, nasce in corrispondenza della porzione nord del comune di Lazzate, attraversa i comuni di Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto, Solaro, Cesate, Garbagante e Bollate dove si unisce al Torrente Nirone dando luogo al Torrente e si svolge ai margini del terrazzo delle Groane verso l'Unità di Garbagnate. Il corso d'acqua è inserito nel tessuto urbano ed in particolari condizioni è stato anche tombato.

Nella porzione di territorio posto a valle dell'incrocio con il canale Villorosi, laddove il T. Guisa è tombato, si sono verificati fenomeni di alluvionamento la cui delimitazione di massima è stata ricavata dalla Tavola 2 allegata al PTCP della Provincia di Milano.

In generale le situazioni di criticità sono dovute a restringimenti della sezione fluviale in corrispondenza di ponti o a deviazioni dell'alveo; in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi i rifiuti e legnami trasportati dalle piene ostruiscono ulteriormente i restringimenti di sezione e le luci dei ponti favorendo l'effetto diga con esondazione nei terreni limitrofi con basse altezze della lama d'acque e tendenzialmente basse velocità. Il torrente può creare problemi in corrispondenza del tratto tombato di via Groane, in corrispondenza del ponte di via Monza, ed in zona Serenella (Via volta); tali eventi possono essere evitati attraverso una corretta manutenzione e pulizia delle sponde e degli alvei.

Le informazioni sono state acquisite attraverso colloqui con il personale tecnico del comune, bibliografia storica e successivi sopralluoghi; in Tavola 2 sono riportate le aree soggette a tali fenomeni.

Nel corso dei rilevamenti è stata evidenziata la presenza di erosione accentuata delle sponde dell'alveo nei tratti:

- tra via Pleoritana e la ferrovia FNM
- da via Fametta e il confine con il comune di Bollate.

Al fine di limitare le esondazioni del torrente Guisa è stata realizzata una vasca di laminazione delle onde di piena in corrispondenza del confine tra Solaro e Ceriano Laghetto.

Canale Villorosi

Il Canale Villorosi (gestito dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villorosi) è stato costruito alla fine del XIX secolo con fondi privati ed è sempre stato gestito direttamente dagli utenti con i suoi derivatori e diramatori. Il Villorosi deriva le acque del Ticino in località dighe del Pan Perduto, nel comune di Somma Lombardo e si collega al fiume Adda in comune di Cassano d'Adda. Il canale presenta una sezione idraulica a forma trapezia rivestita in calcestruzzo (Figura 2) ed è stato interessato di recente da interventi di ristrutturazione del fondo al fine di minimizzare le perdite idriche.

Nello specifico il Villorosi attraversa Ovest-Est l'intero territorio e origina localmente alcuni canali minori per l'irrigazione.



Figura 2 – Ripresa fotografica Canale Villoresi (località “Fametta”)

4.1 Reticolo idrico principale

Nel territorio di Garbagnate Milanese il reticolo idrografico principale (ai sensi dell'allegato A della d.g.r. 1 ottobre 2008 n. 8/8127) è costituito dal Torrente Guisa, Torrente Nirone e Canale Villoresi. (Tavola 2)

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO PRINCIPALE				
(D.G.R. 8/8127 All. A)				
Codice SIBITER	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato principale	Acque Pubbliche
MI008	Torrente Guisa	Torrente Nirone	Tutto il corso	16
MI009	Torrente Nirone	Sistema fognario di Milano	Tutto il corso	17
MI031	Canale Villoresi	Fiume Adda	Tutto il corso	NE

Tabella 4.1

4.2 Reticolo idrico minore

L'analisi dei dati secondo la metodologia decritta precedentemente ha permesso di ricomporre il reticolo idrico minore del comune di Garbagnate Milanese (Tavola 2).

Nel territorio in esame il reticolo idrico minore è costituito da canali con funzione irrigua facenti capo al Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi quali:

- canali derivatori (secondari) Canale Derivatore di Arese e Canale Derivatore di Garbagnate
- canali diramatori (terziari) 10/N Passirana, 1/B Garbagnate e Passirana Alfa Romeo

In genere i canali presentano ampiezza di circa 1-2 m ed alveo in terra e/o in calcestruzzo.

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE				
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE – CANALI IRRIGUI (D.G.R. 7/7868-2002 All. D)				
Codice SIBITER	Codice canale	Denominazione	Tipo di canale	Funzione
62	R01S11C25	Canale Derivatore di Arese	Secondario	Irrigua
64	R01S12C11	Canale Derivatore di Garbagnate	Secondario	Irrigua
715	R01S11C20	10/N Passirana	Terziario	Irrigua
719	R01S12C02	1/B Garbagnate	Terziario	Irrigua
-	R01S11C05	Passirana Alfa Romeo	Terziario	Irrigua

Tabella 4.2

Nel corso della ricerca bibliografica (carta catastale ed IGM storiche) è emersa la presenza di un corso d'acqua detto il "Il Fosso" in corrispondenza del confine con il comune di Cesate nei pressi del Fiume Guisa; tale corso d'acqua, a seguito dei sopralluoghi, è risultato privo di evidenze morfologiche e di funzionalità idraulica. Sulla base di una breve ricerca storica si è potuto appurare che il rio detto "Il Fosso" è stato oggetto di riempimento con materiale di riporto per rimodellamento della superficie topografica; pertanto tale tratto di corso d'acqua, non risulta classificabile come reticolo idrografico minore.

4.3 Fasce di rispetto

Le Fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono delle aree necessarie a consentirne l'accessibilità per la manutenzione, la fruizione e la riqualificazione ambientale. Tale fascia si estende su entrambi i lati del corso d'acqua, a sviluppo longitudinale, ed è estesa a tutta l'asta del corpo d'acqua medesimo.

Le attività nelle fasce di rispetto sono soggette a specifica normativa riportata nel capitolo 5 "Regolamento di polizia Idraulica".

Sulla base delle risultanze dello studio effettuato sono state assegnate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua (Tavola 3):

Reticolo Idrico Principale

Torrente Guisa, Torrente Nirone, canale Villoresi.

In riferimento al R.D. 523/1904, la fascia di rispetto è estesa per una distanza di 10 m, dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine (in presenza di argini in rilevato), o coincidente con l'alveo di piena in caso di accertate situazioni di criticità idraulica locali. Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del diametro esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

Reticoli Idrico Minore

Nel territorio in esame il reticolo idrico minore è costituito da canali con funzione irrigua facenti capo al Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi; le fasce di rispetto sono state così assegnate

- canali derivatori (secondari): 6 m misurati a partire dalla sommità (o ciglio) della sponda incisa del canale o dal piede esterno dell'argine. Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si intende a partire dal diametro esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

- canali diramatori (terziari): 5 m misurati a partire dalla sommità (o ciglio) della sponda incisa del canale o dal piede esterno dell'argine. Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si intende a partire dal diametro esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

5. REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Nel presente capitolo è riportato il regolamento di “polizia idraulica” intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. Qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell’area demaniale idrica, che possa influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua pubblici deve essere autorizzata oppure può essere assoggetta a limitazioni e divieti.

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche.

Il presente regolamento costituisce parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. DGRL n. 7/13950 del 1 agosto 2003): è valido su tutto il territorio del Comune di Garbagnate Milanese.

Nel caso di realizzazione di interventi in ambito di competenza del reticolo idrico minore, si dovrà istituire una pratica edilizia per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione delegata al:

- Comune, per i tratti di reticolo di sua competenza, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. DGR n. 7/13950 del 1 agosto 2003), in materia di polizia idraulica;
- Consorzio di bonifica, per i tratti di reticolo idrico di bonifica di sua competenza, dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3, emanato in attuazione dell’articolo 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale»

Art.1 – Norme generali

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico sul territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modifiche e trasformazioni dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituiti da un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

L'Amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Per i tratti di reticolo idrico di bonifica, l'Autorità idraulica competente è il Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villorasi.

Per i tratti di reticolo principale l'Autorità idraulica competente è la Regione Lombardia.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si faccia riferimento al R.D. 523/1904; inoltre si richiamano anche gli articoli del Codice Civile dal 915 al 917, 942, 945, 946 e 947.

ART.2 - Definizioni

Art.2.a - Principio di pubblicità delle acque

Il principio della pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee (art. 1 L. 36/94, regolamento pubblicato sulla G.U. 26.07.1999) stabilisce che tutte le acque, ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d'acqua od in cisterne ed invasi, sono da considerarsi pubbliche e pertanto appartengono al demanio pubblico e alle stesse si applicano le norme di polizia idraulica.

Art.2.b - Definizione di corso d'acqua

Facendo riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. 21.02.1977 n. 48, con la denominazione "corsi d'acqua" si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii ecc...), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili ecc...), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.

Art.2.c – Fascia di Rispetto

Fascia di terreno, su entrambi i lati del corso d'acqua, a sviluppo longitudinale, da riferirsi a tutta l'asta del corpo d'acqua medesimo.

Trattasi di un area necessaria a consentirne l'accessibilità per la manutenzione, la fruizione e la riqualificazione ambientale.

Art.3 – Individuazione del reticolo idrico principale

Il reticolo idrico principale è individuato dalla Deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2008 n. 8/8127: su di esso l'esercizio della attività di polizia idraulica compete alla Regione Lombardia.

Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale compresi nel territorio comunale:

- Torrente Guisa (MI008): tutto il corso;
- Torrente Nirone (MI009): tutto il corso;
- Canale Villoresi (MI031): tutto il corso.

Art.4 – Individuazione del reticolo idrico minore

Il reticolo idrico minore è individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della L. 36/94 (art. 1 e 2), da quanto definito dalla Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n. 7/7868, allegato B, e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. DGRL n. 7/13950 del 1 agosto 2003) e comunque per differenza dal reticolo principale.

In particolare risultano inseriti i corsi d'acqua rispondenti ad uno o più dei seguenti criteri:

- ✓ siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- ✓ siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- ✓ siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Su di esso l'esercizio della attività di polizia idraulica è di competenza comunale.

Per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica si intende l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della L.R. 31/2008.

Su di esso l'esercizio della attività di polizia idraulica è di competenza del Consorzio di Bonifica Est – Ticino Villoresi.

Art.5 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento è applicato su tutto il reticolo idrografico comunale così come riportato nella Relazione Tecnica e individuato sulla cartografia allegata, elaborati che costituiscono parte integrante del documento.

Art.6 – Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate ortogonalmente e orizzontalmente dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (intesa come livello raggiunto dalla piena ordinaria). Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria o dallo spigolo esterno del manufatto. La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico in situ.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini, la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Tali interventi non dovranno comunque mai comportare una riduzione della sezione idraulica.

Reticolo Idrico Principale

Torrente Guisa, Torrente Nirone, canale Villoresi.

In riferimento al R.D. 523/1904, la fascia di rispetto è estesa per una distanza di 10 m, dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine (in presenza di argini in rilevato), o coincidente con l'alveo di piena in caso di accertate situazioni di criticità idraulica locali. Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del bordo esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

Reticolo Idrico Minore

Nel territorio in esame il reticolo idrico minore è costituito esclusivamente da canali con funzione irrigua facenti capo al Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi; le fasce di rispetto sono state così assegnate:

- canali derivatori (secondari): 6 m misurati a partire dal ciglio del canale o dal piede esterno dell'argine. Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si intende a partire dal bordo esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

- canali diramatori (terziari): 5 m misurati a partire dal ciglio del canale o dal piede esterno dell'argine. Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si intende a partire dal bordo esterno delle pareti del manufatto di tombinatura.

La disciplina delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei canali facenti capo al consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi è dettata dal "Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica consortile" adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione 424 del 2 marzo 2011 ed approvato dalla Regione Lombardia con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542 pubblicata sul BURL serie ordinaria n.16 del 18 aprile 2011.




Fig. 1

In presenza di alvei con sponde naturali e/o sponde difese con muro di sponda, a carattere temporaneo (assenza di acqua per lunghi periodi):

le distanze devono venire misurate a partire dal ciglio esterno del muro di sponda (bordo esterno della sommità del muro), per quanto riguarda la sponda difesa; per la sponda naturale si deve considerare la sommità (o ciglio) della sponda incisa (Fig. 1).




Fig. 2

In presenza di alvei con sponde naturali e/o difese da un muro di sponda, a tergo del quale insiste un terrapieno o una scarpata:

si considera la linea della quota di piena ordinaria per la sponda naturale, mentre per quanto riguarda la sponda difesa si considera il ciglio esterno del muro verso la scarpata o verso il terrapieno (Fig. 2).




Fig. 3

In presenza di alvei con sponde naturali e/o con argine difeso internamente da un muro di sponda:

si considera la distanza della linea della quota di piena ordinaria per la sponda naturale, mentre per la sponda difesa si parte dal piede dell'argine verso campagna (Fig. 3).

Art. 7 – Attività ed interventi vietati all'interno delle fasce di rispetto

- ✓ La realizzazione di nuove edificazioni, a carattere provvisorio e/o definitivo, di qualsiasi natura, destinazione e dimensione: per edificazione va inteso qualunque tipo di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione anche se in sotterraneo.
- ✓ I movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno, con implicazioni negative sulla sponda.
- ✓ Qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
- ✓ La realizzazione di qualsiasi opera in muratura anche se non sporgente dal terreno.
- ✓ La posa di tralicci, pali e teleferiche a carattere permanente.
- ✓ La realizzazione di pescaie e chiuse.
- ✓ Il pascolo e la permanenza di bestiame sulle sponde, sulle scarpate e sugli argini.
- ✓ La piantagione di alberi, siepi ed arbusti oltre a qualsiasi attività agricola (es.: orti) ad una distanza inferiore ai 4,00 m.
- ✓ Lo sradicamento di alberi che porti a compromettere la stabilità della sponda.
- ✓ Il deposito di qualsiasi tipo di materiale.
- ✓ La realizzazione di: impianti di smaltimento di rifiuti, discariche, cave.
- ✓ Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa spondale esistenti.
- ✓ Qualunque tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto: si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08.04.1986).
- ✓ La tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi del Dgls 152/99 art. 41 e relativi regolamenti di applicazione regionale.
- ✓ Il posizionamento longitudinale di infrastrutture in alveo che ne riducano la sezione.
- ✓ Qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche (no acque di prima pioggia), e di reflui non depurati in particolare, all'interno del corpo idrico.

Art.8 – Attività soggette ad autorizzazione

All'interno delle fasce di rispetto si considerano ammissibili, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte delle commissioni abilitate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Consorzio di bonifica, le seguenti attività ed interventi:

Difese radenti (contro l'erosione delle sponde e di contenimento delle piene)

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo: tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

Sono ammesse anche le opere eseguite dai privati, “per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo” (art. 58 T.U. 523/1904), “alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private,, ed in generale al diritto di terzi” (art. 95 T.U. 523/1904), e non dovranno interessare, per quanto possibile, aree demaniali.

Il privato proprietario dovrà provvedere alla manutenzione del manufatto nonché alla sua efficiente funzionalità: tutti gli interventi di ripristino e/o di consolidamento necessari saranno ad esclusivo carico del proprietario.

Durante l'esecuzione di tali opere è consentita l'occupazione temporanea dell'alveo che non deve comunque ridurre la capacità di portata dell'alveo e deve essere realizzata in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non sono possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

La richiesta di autorizzazione alla realizzazione di tali opere deve essere supportata da una relazione tecnica che ne compri la necessità, la compatibilità ambientale oltre a dimostrare l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrogeologico ed idraulico.

Opere di regimazione idraulica (per il consolidamento e la regolarizzazione degli alvei)

Le opere previste, con o senza occupazione del suolo demaniale, devono essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica.

Nel caso di interventi temporanei è obbligatorio il ripristino dei luoghi a carico del soggetto richiedente.

Durante l'esecuzione di tali opere è consentita l'occupazione temporanea dell'alveo, che non deve comunque ridurre la capacità di portata dell'alveo e deve essere realizzata in modo da non arrecare danno o compromettere la pubblica incolumità in caso di piena.

Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

Le opere in progetto, anche se realizzate da privati, devono essere supportate da una relazione tecnica che ne compri la necessità, la compatibilità ambientale oltre a dimostrare l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrogeologico ed idraulico.

Manufatti e attraversamenti in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati in subalveo (al di sotto dell'alveo) devono essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

Devono comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua mediante la realizzazione di protezione e rivestimento del fondo alveo nel tratto interessato dall'attraversamento.

E' ammesso l'attraversamento mediante spingitubo e tubazioni rivestite da tubo fodera, se le operazioni non interferiscono con sponde e/o scogliere esistenti.

L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Infrastrutture longitudinali in alveo

Nello specifico caso di impossibilità di diversa localizzazione delle stesse, sono ammesse infrastrutture longitudinali in subalveo.

In tal caso devono essere poste a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo; devono comunque essere adeguatamente difese dalla possibilità di

danneggiamento per erosione del corso d'acqua mediante la realizzazione di protezione e rivestimento del fondo alveo nel tratto interessato dall'attraversamento.

Manutenzione delle sponde e dell'ambito del corso d'acqua

I lavori di ripulitura e manutenzione del corso d'acqua devono essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, ogni proprietario frontista è tenuto alla manutenzione lungo il fronte di proprietà: per manutenzione si intende lo sfalcio dell'erba, il taglio di arbusti e, ove si manifesti la necessità, la realizzazione di opere di difesa spondali.

Sono permessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento, nonché gli interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idraulica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato mediante la presentazione di una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato.

Tali interventi dovranno essere concepiti privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

Attraversamenti in superficie

Per attraversamenti si intendono: ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere.

Gli attraversamenti con luce superiore a m 6,00 devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/1999).

Per i manufatti di dimensioni inferiori il progetto deve essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica, redatta da tecnico abilitato, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

Eccezionalmente, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche, purché adeguatamente motivate e supportate da uno studio che attesti che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto.

Le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

Si raccomanda di analizzare l'interazione tra fondazione/spalle del manufatto in progetto con le sponde esistenti: in generale, al fine di non comprometterne la stabilità, le spalle degli attraversamenti non dovranno interagire direttamente con le sponde stesse se non dopo essere intervenuti con opere di consolidamento.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non devono:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologico-idraulica, è facoltà dell'Amministrazione richiedere l'applicazione di tutta o di parte della direttiva dell'Autorità di Bacino in funzione della tipologia del manufatto da realizzare e dell'uso al quale sarà destinato.

Gli attraversamenti di tubazioni in fregio a ponti esistenti dovranno avvenire attraverso la sezione di valle, lungo la soletta dell'impalcato, e non dovranno in alcun modo attraversare la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Sottopassi di attraversamento delle opere viarie

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie devono garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento deve sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi devono essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, i sottopassi:

- ❖ devono essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica;
- ❖ non possono essere realizzati mediante manufatti a "botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio e solo per casi di pubblica utilità.

Estrazione di materiale litoide

L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua segue le disposizioni di legge in materia previa autorizzazione da parte del Comune, per il reticolo minore, e della Regione per il reticolo principale.

Infrastrutture tecnologiche

E' consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche "orizzontali", mediante la posa di tubazioni interrato lungo le sponde dei corsi d'acqua, sempre che i movimenti di terra non alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno, ed esclusivamente adottando gli accorgimenti tecnici utili ad evitarne la rottura per erosione o cedimento della sponda.

Tali interventi saranno subordinati alla verifica idraulica del sito ed alla valutazione della stabilità delle sponde onde prevedere la realizzazione di opere di difesa e di consolidamento delle sponde stesse.

E' consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche "verticali", esplicitamente posa di pali per l'illuminazione, all'interno dell'area urbanizzata, lungo i corsi d'acqua con sponde protette e alveo incassato rispetto all'area circostante, preferibilmente su tratti rettilinei, a non meno di 4,00 m dal ciglio della sponda, isolati tra loro, e comunque a distanze tali da non configurare un corpo continuo e consentire il libero accesso e transito per le operazioni di manutenzione, fruizione ed efficienza della fascia di rispetto.

Recinzioni e piantumazioni

Sono consentite le recinzioni amovibili (di facile ed immediata rimozione) formate da pali e reti metalliche purché realizzate a non meno di 4,00 m dalla sponda del corso d'acqua.

In presenza di sponde protette con muri in cemento armato con scarpata a tergo e nei casi in cui sia provata la necessità ai fini della sicurezza, sono autorizzate le recinzioni amovibili alla sommità dello stesso; è possibile, sempre per motivi di sicurezza, sostituire alla recinzione la posa di una siepe posta ad una distanza di 2,00 m dal muro di sponda e comunque utilizzando piante con apparato radicale poco sviluppato al fine di non danneggiare l'opera di protezione della sponda. Nel caso di posa di

siepi deve essere garantita la non continuità delle stesse per poter permettere un facile accesso alla fascia di rispetto dei mezzi da impiegare per effettuare le opere d'intervento previste.

In tutti i casi in cui, per accedere alla fascia di rispetto, si debba procedere alla rimozione di recinzioni e siepi non è previsto alcun indennizzo.

Effettuare una verifica di compatibilità idraulica dell'opera con particolare riferimento alle possibili interferenze con materiale trasportato in caso di piena.

Infrastrutture viarie e parcheggi

Nell'ambito delle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di sentieri pedonali, piste ciclabili e strade, ma senza attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua, purché posizionate il più possibile verso il margine esterno delle fasce stesse.

Le pavimentazioni delle infrastrutture viarie devono essere realizzate con materiali che favoriscano il drenaggio delle acque superficiali e non concorrano alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle stesse.

I parcheggi possono essere realizzati in corrispondenza di sponde protette con alveo incassato rispetto all'area circostante, preferibilmente su tratti rettilinei, posizionati il più possibile verso il margine esterno della fascia di rispetto, utilizzando pavimentazioni realizzate con materiali che favoriscano il drenaggio delle acque superficiali e non concorrano alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle stesse.

Nella realizzazione delle opere non devono essere modificate né la morfologia né la struttura delle sponde e delle aree comprese nelle fasce di rispetto se non per piccole sistemazioni relative alla pavimentazione.

Scarichi nei corsi d'acqua

La polizia idraulica disciplina anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Il regime autorizzatorio degli scarichi è disciplinato dal Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26" e dal Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26".

L'autorizzazione allo scarico sotto il profilo qualitativo ai sensi del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 43 della l.r. 26/2003 e s.m.i., è rilasciata, nei casi previsti dalla normativa, dall'autorità competente (Amministrazione Provinciale) e deve essere necessariamente acquisita in aggiunta all'autorizzazione idraulica di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione allo scarico deve verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni devono comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate devono essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche devono obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, devono invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo devono essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

Griglie ed elementi filtranti

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie deve prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena.

Il Comune deve prescrivere la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari.

Tombinature o intubamenti

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 152/1999 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

Potranno essere autorizzati gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone.

Nel caso di manutenzioni straordinarie, le tombinature esistenti dovranno essere aperte e sostituite con delle griglie.

Manufatti pertinenziali

E' consentita la realizzazione di pergolati, intesi come strutture discontinue aperte lateralmente e senza alcun tipo di fondazione, posizionate sul margine esterno della fascia di rispetto e comunque il più possibile distanti dalle sponde.

L'ingombro deve essere tale da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua.

Il manufatto deve essere concepito come struttura amovibile e quindi soggetta, qualora se ne presentasse l'occorrenza, a rapida rimozione.

In particolare per il **reticolo idrico di bonifica** sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi:

- ☞ variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- ☞ costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- ☞ derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- ☞ immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- ☞ costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- ☞ transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- ☞ estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- ☞ realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica di amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
- ☞ la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

**Art. 9 – Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti e ricadenti
all'interno delle fasce di rispetto**

Tutti le infrastrutture e le edificazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, ricadenti parzialmente o totalmente all'interno delle fasce di rispetto, e realizzati in data anteriore al 1904, o realizzati in data successiva con regolare autorizzazione rilasciata dall'ufficio del Genio Civile competente, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio sull'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua, ma giunte a deperimento, conseguente al quale è necessario provvedere alla loro totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché all'esterno delle fasce di rispetto stesse.

L'ampiezza della fascia di rispetto può essere modificata, secondo le stesse procedure di approvazione previste dalla Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. DGRL n. 7/13950 del 1 agosto 2003), a seguito di nuovo studio idraulico che documenti sopravvenute modificazioni dell'assetto idraulico del tratto di alveo interessato.

Art.10 – Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Le attività connesse al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze oggetto di opere abusive o difformi da quanto concesso o autorizzato e l'eventuale recupero delle spese sostenute compete al Comune (ex DPR 380/2001), con validità estesa anche al reticolo principale, essendo il Comune il primo soggetto titolare in materia di urbanistica.

Art.11 – Autorizzazione Ambientale

Le opere da realizzare in area di tutela ambientale sono soggette ad autorizzazione ai sensi del D. lgs. 490/99; peraltro, se dette opere ricadono nelle zone definite A e B (non vincolate ai sensi della L. 431/85) non è dovuto nessun parere.

Se le opere da realizzare sono opere idrauliche (argini, muri, briglie, ... di competenza regionale ex L.R. 70/83) e ricadono in ambiti di tutela, va acquisita la preventiva autorizzazione da parte della competente struttura della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia. Se le opere da realizzare non sono opere idrauliche (acquedotti, fognature, ponti,) e ricadono in ambiti di tutela, il Comune stesso provvederà al rilascio dell'autorizzazione ambientale ex L.R. 18/97.

Per quanto attiene alla necessità di acquisire l'autorizzazione ambientale per opere esistenti o per rinnovi di autorizzazioni idrauliche, il parere n. 14690 del 27.4.1987 del Servizio Giuridico indica non necessaria l'autorizzazione ambientale qualora le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo.

Art. 12 – Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, nella necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali deve proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore devono essere inviate alla Agenzia del Demanio (D.G.R. n. 20212 del 14 gennaio 2005). Il Comune e/o il Consorzio di bonifica deve in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art.13 – Canoni

Sono riportati dall'allegato C della normativa vigente (D.G.R. 26 ottobre 2010 n. 9/713), distinti "CON" e "SENZA" occupazione. Fino a diversa disposizione il pagamento deve essere effettuato entro il 31/1 di ogni anno.

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare. E' prevista inoltre una cauzione per canoni di ammontare superiore a 258,23 €. E' previsto l'adeguamento annuo del canone sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT.

Art.14 – Attività amministrativa

Nulla-osta: viene rilasciato quando le opere e l'attività da realizzare non producono alterazioni al regime dell'alveo (artt. 58 e 59 R.D. 523/1904), come ad esempio recinzioni, pulizia e taglio piante, sfalcio d'erba e in particolare le difese radenti ricadenti su proprietà privata (art. 58), nonché quegli interventi che non sono suscettibili di influire direttamente od indirettamente sul regime del corso d'acqua (circolare 18.5.1982 n. 8689).

Tali attività non sono soggette al pagamento di alcun canone.

Autorizzazione ai soli fini idraulici: valuta la compatibilità dell'intervento in progetto con il buon regime delle acque; viene rilasciata quando riguarda gli interventi previsti dagli artt. 97 e 98 del R.D. 523/1904, in particolare la formazione di argini, i ponti e le opere di attraversamento in generale (gasdotti, acquedotti, fognature, ...).

Prevede la stesura e sottoscrizione di un apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto (vedi modelli allegati C e D del D.D.G. n. 25125 del 13 dicembre 2002).

E' soggetta al pagamento di un canone annuo.

L'autorizzazione alle opere di derivazione d'acqua compete alla Provincia, previo parere idraulico del Comune.

Concessione: si differenzia per tipo e per durata, definendo le seguenti tipologie concessorie:

- concessione idraulica senza occupazione di area demaniale: quando l'uso del bene non si traduce nella realizzazione di opere o attività in area concessa;
- concessione idraulica con occupazione di area demaniale:
- concessione idraulica con occupazione temporanea di area demaniale: nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi in alveo (nella richiesta indicare il periodo presumibile di occupazione);
- concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale: nel caso di realizzazione di opere che occupano in modo permanente superfici appartenenti al demanio idrico (periodo massimo 19 anni con possibilità di proroga);
- concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale senza la realizzazione di opere: disciplina le occupazioni, a qualunque titolo, del demanio idrico che avvengano senza la realizzazione di opere.

E' comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di un apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto (vedi modelli allegati A e B del D.D.G. n. 25125 del 13 dicembre 2002).

Se non si occupano aree demaniali si emette la sola autorizzazione idraulica.

Le opere di attraversamento di tipo aereo o in sub-alveo, che di fatto non comportano occupazione di superficie demaniale, sono soggette ad autorizzazione e non a concessione (parere del Servizio Legale n. 727 del 29.1.1996).

E' soggetta al pagamento di un canone annuo e di una imposta regionale.

Art.15 – Istruttoria

Nel valutare i progetti e le richieste di Polizia Idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica; in particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione idraulica del corso d'acqua e consentano la massima laminazione delle piene.

Le pratiche di autorizzazione in materia di Polizia Idraulica dovranno essere corredate da tutti gli elaborati tecnici previsti per l'espletamento delle pratiche edilizie.

In particolare la pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale ed il Responsabile del Procedimento provvederà in proprio o attraverso altro personale ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento al protocollo ed i termini della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta.

Con provvedimento motivato, per casi specifici, il Responsabile del Procedimento potrà interrompere i tempi richiedendo della documentazione aggiuntiva necessaria per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento (tipo: svincolo idrogeologico, autorizzazione paesistica, ecc.) comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi, per l'esame della pratica, della Conferenza dei Servizi, come previsto dall'art. 14 e segg. della L. 241/90, quando convergono più interessi pubblici.

A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile del Procedimento provvederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego con provvedimento motivato; il provvedimento, di qualsiasi natura, sarà esposto all'Albo Pretorio Comunale per un periodo di 15 giorni.

Art.16 – Richiesta di autorizzazione idraulica

Per le istanze di richiesta di autorizzazione idraulica in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza, in marca da bollo (€ 14,62), sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale;
2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:
 - ❖ relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta;
 - ❖ asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno
 - ❖ estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000);
 - ❖ corografia dell'area (scala 1:10.000/1:5.000);
 - ❖ rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100-1:200);
 - ❖ planimetria topografica di progetto, quotata (scala 1:100-1:200);
 - ❖ sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5,00 metri;
 - ❖ sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
 - ❖ documentazione fotografica dell'area d'intervento;
4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art.17 – Richiesta di concessione con occupazione di area demaniale

Per le istanze di richiesta di concessione in cui è prevista l'occupazione di area demaniale il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. istanza, in marca da bollo (€ 14,62), sottoscritta dal tecnico progettista, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale;
2. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento contenente:
 - ❖ relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale richiesta;
 - ❖ asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:
 - ❖ corografia dell'area (scala 1:10.000/1:5.000);
 - ❖ estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000);
 - ❖ rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con punti fissi riconoscibili in loco, esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100-1:200);
 - ❖ planimetria topografica di progetto, quotata (scala 1:100-1:200);
 - ❖ sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5,00 metri;
 - ❖ sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
 - ❖ documentazione fotografica dell'area d'intervento;
4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

N.B.: per interventi attinenti i fabbricati, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art.18 – Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia relative ai criteri per l'analisi idraulica (Normativa PAI), la compatibilità idraulica sarà valutata individuando i possibili rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare; in generale si dovrà valutare che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture coinvolte non risultino a rischio.

La relazione di compatibilità idraulica ed idrologica dovrà essere condotta secondo le seguenti disposizioni minime:

- la relazione deve essere chiara, esauriente e contenere i dati necessari per consentire il controllo e la verifica di tutti i calcoli eseguiti;
- lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata massima con tempo di ritorno almeno centenario e con individuazione plano-altimetrica (in scala adeguata)

dell'area di massima espansione relativamente alla zona d'intervento e delle zone a monte e a valle per un dintorno significativo (almeno 50 metri).

N.B.: L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art.19 – Norme finali

Il presente regolamento si applica a tutti i casi previsti nei precedenti articoli ed a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Dott. Geol. A. Lategana